

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA RIVIERA BASSA FRIULANA**

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio, stato di attuazione dei programmi e variazione di assestamento generale

PREMESSA

E' stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione all'Assemblea dei Sindaci, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che:

*“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Peraltro, per l'anno 2020 il termine di approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio è stato posticipato dall'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, al 30.11.2020.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- .. il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- .. il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- .. la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- .. la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- .. la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- .. le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- .. i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- .. l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- .. le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- .. **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- .. **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

.. **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone che:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che nella proposta di delibera vengono richiamate:

- .. la dichiarazione di insussistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- .. la dichiarazione di mancanza di necessità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ulteriormente, come specificatamente indicato nella proposta di delibera, il Revisore Unico prende atto che:

- .. nella relazione sulla verifica della consistenza e del permanere prospettico degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi (Allegato D alla proposta di delibera) viene analizzato l'andamento della gestione;
- .. in seguito a quanto specificato nella citata relazione, vengono apportate al bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni descritte in dettaglio nei prospetti Allegato A (Entrate) ed Allegato B (Spese), che costituiscono parte integrante della deliberazione stessa, necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio, recepire le nuove previsioni di entrata/spesa nel pluriennale 2021-2022 in vista della trasformazione dell'Unione in Comunità ai sensi della legge regionale 21/2019, anche al fine di riallineare le stesse alle previsioni degli Enti aderenti alla futura Comunità, e di riprogrammare le entrate/spese per gli investimenti, allineandosi con la Regione FVG;

.. nella medesima relazione, nella sezione riguardante la gestione straordinaria, viene data evidenza del riconoscimento di debito fuori bilancio, a seguito di sentenza esecutiva, per la quale era già stato disposto specifico accantonamento con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 29.07.2020.

Procedendo con le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, come specificato nei prospetti Allegato A e B e contabilizzati a bilancio (Allegato C), e tenuto conto del fatto che non viene riscontrata la presenza di componenti straordinari di spesa che non siano già presenti nelle previsioni di bilancio o nei fondi rischi o in quelli accantonamenti, tali che possano generare effetti negativi sui risultati futuri della gestione al 31.12 e pertanto non risultano ulteriori debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento oltre a quello già in precedenza richiamato e riconosciuto, emerge quindi il permanere degli equilibri contabili che consentono il pareggio della variazione.

Tenuto conto anche delle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 e del riconoscimento del debito fuori bilancio sopra richiamati, il Revisore Unico prende atto che gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso e vista la relazione del dirigente dei Servizi Finanziari, il Revisore Unico:

- .. verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, tenuto conto delle variazioni di cui agli Allegati B e C della proposta di delibera;
- .. verificata l'esistenza di debito fuori bilancio, a seguito di sentenza esecutiva, per la quale era già stato disposto specifico accantonamento con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 29.07.2020;
- .. verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Udine, 27.11.2020

Dott. Raffaele Larice

